ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 124

Imprese operanti in regime di libertà di prestazione di servizi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

Le imprese che fino alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno operato in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica in base al decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, possono:

a) se autorizzate ad operare in base all'art. 13 di quest'ultimo decreto, continuare la loro attivita' nei rami previsti dall'autorizzazione, conformemente alle disposizioni del presente decreto;

b) se abilitate esclusivamente in base all'art. 12 dello stesso decreto legislativo, estendere la loro attivita', previa comunicazione ai sensi dell'art. 70 del presente decreto, alla stipulazione di contratti su loro propria iniziativa nell'ambito dei rami gia' praticati.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
Titolo	VII — Disposizioni transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-124-imprese-operanti-in-regime-di-liberta-di-prestazione-di-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it